

## **Elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione prevista dall'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 648/2012**

La Banca d'Italia e la Consob, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 79-*sexies*, comma 6, del TUF, hanno individuato nell'Allegato I degli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*", emanati dalle Autorità europee di vigilanza il 20 dicembre 2016 e consultabili al link [https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/JC\\_QH\\_GLs\\_IT.pdf](https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/JC_QH_GLs_IT.pdf), l'elenco delle informazioni minime necessarie per effettuare la valutazione di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) in relazione ai progetti di acquisizione di una partecipazione qualificata in una controparte centrale. Tale elenco di informazioni offre un quadro esaustivo, che risulta inoltre oggetto di armonizzazione a livello europeo per effetto degli orientamenti richiamati.

Resta ferma la possibilità per la Banca d'Italia e la Consob di richiedere ulteriori informazioni secondo i termini previsti dall'articolo 31, comma 3, di EMIR.

Al fine di evitare indebiti ritardi nel processo di notifica e valutazione di operazioni significative o complesse, in linea con quanto raccomandato nei citati orientamenti, i candidati acquirenti sono invitati a prendere contatto con la Banca d'Italia e con la Consob prima della notifica dei progetti di acquisizione.